

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1607

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore NATALI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 1995

---

Norma concernente l'esercizio della pesca

---

ONOREVOLI SENATORI. - La ragion d'essere del presente, semplicissimo, disegno di legge, che consta di un solo articolo, è quella di aderire a realtà, che sono davvero sentite da tanti nostri connazionali, specie, tra essi, da quelli degli agglomerati rivieraschi, i quali, portati come sono a trovare nel mare il modo per cogliere l'esplicazione dei loro momenti di svago, intendono fruirne positivamente l'attrazione e tradurla in concreti termini di utilizzazione del proprio tempo libero.

Una situazione, questa, che è più propriamente e più decisamente di coloro che si trovano in pensione e che sono, così, in condizioni di avere, l'esigenza di trovare un appropriato e piacevole modo di impiego per molte delle loro ore.

Queste considerazioni valgono a spiegare sintomaticamente la necessità di riformare, con l'aggiunta, che qui, appunto, si propone, il decreto ministeriale 7 gennaio 1980, a firma Evangelisti, emendandone l'esclusione che ne risulta esser determinata nei riflessi di tutti i tanti interessati a poter praticare la pesca sportiva in modo più ridotto e con particolari, più contenuti, sistemi. Il che andrebbe, di conseguenza, a risolversi, oltre ed in aggiunta all'appagamento dei loro legittimi desideri, anche, e a vantaggio dello Stato, in una nuova forma di percezione di denaro, che, spontaneamente e in specifica e in particolare volenterezza offerto e dato, assume di per sé un aspetto estremamente singolare.

Si confida che, sulla scorta di queste considerazioni, si voglia, pertanto, approvare il

disegno di legge stesso, chiarendo che il citato articolo 2 è del seguente tenore:

«Art. 2. - La pesca sportiva può essere effettuata esclusivamente con attrezzi individuali. Sono considerati attrezzi individuali:

- a) coppo o bilancia. Il lato della bilancia non deve essere superiore a 6 metri;
- b) giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro non superiore a 16 metri;
- c) lenze fisse quali canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi. Non possono essere usate più di cinque canne per pescatore;
- d) parangali fissi o derivanti. Il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a duecento anni, qualunque sia il numero delle persone imbarcate;
- e) lenze a traino di superficie e di fondo e filaccioni;
- f) nattelli per la pesca di superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;
- g) non possono essere calate da ciascuna imbarcazione più di due masse.

La pesca sportiva non può essere effettuata con l'ausilio di fonti luminose, ad eccezione della torcia ammessa durante la pesca subacquea per motivi di sicurezza.

Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, crostacei e molluschi in quantità superiore a 5 chilogrammi, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore. Giornalmente può essere catturato un solo esemplare di cernia a qualunque specie appartenga».

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

1. In deroga all'articolo 2 del decreto ministeriale 7 gennaio 1980, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 12 gennaio 1980, il sindaco del comune competente per territorio ha facoltà di autorizzare l'esercizio della pesca anche con reti ed attrezzi diversi da quelli previsti dal predetto articolo, per periodi limitati di tempo e secondo gli usi locali, a favore di soggetti ultrasessantenni non occupati che ne facciano collettivamente richiesta.

